



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO SERVIZIO COMMERCIO

ORDINANZA N. 15 / 2025

OGGETTO: TEMPORANEA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI INDUNO OLONA. ANNO 2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICORDATO che nel corso dell'anno la società “Floricoltura Pasquale Gervasini s.r.l.” con sede in Varese in via Valverde n. 24, in quanto ditta incaricata, effettua numerosi interventi per la messa in sicurezza del patrimonio arboreo del Comune di Induno Olona e che tali interventi, in alcuni casi, interessano la sede stradale e comportano la necessità dell'emanazione di ordinanza di modifica della circolazione stradale, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stessa e degli addetti ai lavori;

ACCERTATO che la maggior parte dei predetti provvedimenti di disciplina della circolazione stradale dovuti ai lavori in oggetto sono relativi all'istituzione di “Divieti di sosta con rimozione forzata”, “Restringimento della carreggiata” e “Sensi unici alternati”;

CONSIDERATO, per quanto sopra, il numero elevato di interventi e la necessità, nel generale e pubblico interesse, di adottare un provvedimento di validità annuale e di carattere generale che possa consentire la temporanea modifica della circolazione stradale a mezzo della prescritta segnaletica stradale, nei casi in cui sia necessario prevedere “Divieti di sosta con rimozione forzata”, “Restringimento della carreggiata” o “Sensi unici alternati”, limitatamente al tempo strettamente necessario allo svolgimento dei predetti lavori e comunque per la durata non superiore a 48 ore;

VISTI gli artt. 5 c. 3, 6, 7, 20 e 21 del codice della strada, D.Lgs. n. 285 del 30.4.92;

VISTI gli articoli 30, 31, 40, 41, 42, e 43 del Regolamento di esecuzione del codice della strada, D.P.R. N. 495 del 16.12.92 s.m.i.;

VISTI gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Per i motivi in premessa citati e qui integralmente richiamati:

- **nel corso dell'anno 2025**, in occasione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio arboreo e del verde pubblico di competenza comunale che interessino la sede stradale - compresi i marciapiede - da parte di “Floricoltura Pasquale Gervasini s.r.l.” o di ditta da questa formalmente incaricata nel rispetto della normativa in materia di contratti, i provvedimenti necessari per istituire esclusivamente modifiche temporanee della circolazione stradale concernenti divieti di

sosta con rimozione forzata, restringimenti della carreggiata e sensi unici alternati regolati da semaforo o da personale incaricato, della dura complessiva non superiore a 48 ore, si intendono sostituiti dalla presente ordinanza.

- Sarà obbligo esclusivo della “Floricoltura Pasquale Gervasini s.r.l.”, o della ditta da questa delegata, provvedere a:

- a) informare della necessità di avvalersi della presente ordinanza, prima dell'insediamento del cantiere stradale il Comando di Polizia Locale di Induno Olona e il Settore Lavori Pubblici del Comune di Induno Olona, indicando con completezza la data, il luogo, la durata dell'intervento e la ditta incaricata per l'esecuzione dei lavori;
- b) L'installazione dei prescritti segnali stradali relativi alle disposizioni impartite dalla presente Ordinanza, gli sbarramenti, delimitazioni ed i restringimenti di carreggiata, i segnali di limiti di larghezza/altezza, di velocità ecc, nel tratto interessato dal cantiere. Inoltre, la ditta stessa è obbligata ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per la fluidità della circolazione dei veicoli, nonché per la tutela dei pedoni, in conformità all'art. 21 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, agli articoli da 30 a 43 del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 ed al D.M. 10.07.2002 relativo al “Segnalamento dei Cantieri Stradali”;
- c) non lasciare in nessun caso rami o altro materiale sulla sede stradale nelle ore notturne e comunque in caso di sospensione dei lavori, per qualsiasi motivo intervenuta;

La presente Ordinanza entrerà in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sarà valida fino al 31 dicembre 2025.

i Funzionari e gli Agenti di cui all'art.12 del D.Lgs. 285/92, Nuovo Codice della Strada, sono incaricati dell'esecuzione e della vigilanza relativa alla presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Lì, 19/02/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FERRO GABRIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)